


# COMUNE DI INTROBIO

Provincia di Lecco



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C.E. 10572

N° 31 del Registro delle Deliberazioni

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ANNO 2013**

Il giorno **15-10-2013** alle ore **20:30** nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta di **prima** convocazione.

Risultano:

RUPANI FERNANDO	Presente	MALUGANI MARONI GIUSEPPE	Presente
BRINI FABIO	Presente	POMI GIORDANO	Presente
SELVA UBERTO	Presente	MAGNI ANDREINA	Presente
MAGNI GIANFRANCO	Presente	ARTUSI LINO	Presente
LUSENTI RITA	Presente	TANTARDINI FULVIO	Assente
ACQUISTAPACE RICCARDO	Presente	MARCONI EUSEBIO	Assente
SPOTTI ELIO	Presente		

Presenti: 11

Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale Signor **BONGINI ANDREA**.

Il Signor **RUPANI FERNANDO - SINDACO** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

## OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ANNO 2013

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della seguente proposta di deliberazione.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE - FINANZIARIO**  
F.to MAGNI MARINELLA

INTROBIO, 08-10-2013

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della seguente proposta di deliberazione.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Magni Rag. Marinella

INTROBIO, 08-10-2013

*Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'esame ed approvazione, la seguente proposta di deliberazione.*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 172, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale sono allegati al bilancio di previsione *"Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comune all'IRPEF (...) e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, in corso di conversione, secondo il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30 novembre 2013;

Visti:

- l'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo il quale *"L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul registro delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili"*;
- l'art. 13, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo il quale *"L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 (...)". Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015"*;

Dato atto che l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:

- al comma 3  
*"La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:*
  - a) *per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.”

- al comma 6

“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”

- al comma 7

“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”

- al comma 8

“L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”

- al comma 10

“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i Comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”

Visto l'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo il quale “Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. (...). Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (...)”;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale:

- “Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;

(...);

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

g) i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

(...);

Visti:

- l'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo il quale "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche";
- l'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo il quale "Ai fini dell'applicazione (...) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo";

Viste:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 10 settembre 2013, avente ad oggetto "Approvazione schema del bilancio di previsione 2013, della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale triennio 2013/2014/2015";
- la propria deliberazione n. 40 del 26 ottobre 2012, con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria Sperimentale (I.M.U.)";

Ritenuto opportuno, per l'anno 2013, sulla base della situazione complessiva del bilancio comunale e delle previsioni di entrata, approvazione le seguenti decisioni in merito all'Imposta Municipale Unica (I.M.U.):

▪ **ALIQUOTA BASE**

applicabile a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale; incremento dell'aliquota prevista della Legge statale (0,76 per cento) di un punto percentuale: 0,86 per cento

▪ **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**

conferma dell'aliquota prevista della Legge statale: 0,40 per cento

▪ **DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE**

conferma delle detrazioni previste dalla Legge statale

▪ **ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA D**

conferma dell'aliquota prevista della Legge statale: 0,76 per cento

▪ **VALORI DI RIFERIMENTO AREE FABBRICABILI**

ZONA RESIDENZIALE: € 122,05.= al metro quadrato

ZONA RESIDENZIALE IN P.L.: € 61,025.= al metro quadrato

ZONA INDUSTRIALE – ARTIGIANALE - COMMERCIALE: € 124,52.= al metro quadrato  
i valori suddetti sono ridotti del 50% in caso di aree fabbricabili autonome con estensione inferiore a 150 metri quadrati;

Uditi gli interventi:

**Magni Gianfranco**

chiede chiarimenti in ordine all'importo del maggiore gettito;

**Sindaco**

fornisce i chiarimenti richiesti e fa presente che la scelta dell'incremento dell'aliquota è stata una scelta dolorosa ma non si è prospettata nessuna altra possibilità;

**Artusi Lino**

conferma il voto contrario del gruppo di minoranza alla proposta, così come già anticipato nella seduta di presentazione del bilancio, in quanto la maggiore entrata, di fatto, viene trasferita allo Stato;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio tributi, dal Responsabile del Servizio ragioneria e dal Responsabile del Servizio tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 8 favorevoli e 3 contrari (Magni Andreina, Artusi Lino, Magni Gianfranco) essendo 11 i presenti espressi nei modi e nelle forme di Legge,

## DELIBERA

1) di stabilire per l'anno 2013, le aliquote per l'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) come segue:

▪ **ALIQUOTA BASE**

applicabile a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale; incremento dell'aliquota prevista della Legge statale (0,76 per cento) di un punto percentuale: 0,86 per cento

▪ **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**

conferma dell'aliquota prevista della Legge statale: 0,40 per cento

▪ **DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE**

conferma delle detrazioni previste dalla Legge statale

▪ **ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA D**

conferma dell'aliquota prevista della Legge statale: 0,76 per cento

▪ **VALORI DI RIFERIMENTO AREE FABBRICABILI**

ZONA RESIDENZIALE: € 122,05.= al metro quadrato

ZONA RESIDENZIALE IN P.L.: € 61,025.= al metro quadrato

ZONA INDUSTRIALE – ARTIGIANALE - COMMERCIALE: € 124,52.= al metro quadrato

i valori suddetti sono ridotti del 50% in caso di aree fabbricabili autonome con estensione inferiore a 150 metri quadrati.

Con successiva apposita votazione con voti n. 11 favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to RUPANI FERNANDO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to BONGINI ANDREA



### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

INTROBIO: **4 NOV. 2013**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to BONGINI ANDREA



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

INTROBIO: **4 NOV. 2013**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
BONGINI ANDREA

